

Allegato 2

**CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE AVENTE AD OGGETTO IL
SERVIZIO DI TRATTAMENTO A RECUPERO DI RIFIUTI DA
SPAZZAMENTO E.E.R. 20.03.03 - RIFIUTI DELLA PULIZIA STRADALE.
CIG: 9346487511 - CPV: 90510000-5**

PREMESSA

Il presente capitolato tecnico prestazionale contiene le specifiche tecniche necessarie ad una corretta erogazione del servizio di trattamento a recupero di rifiuti da spazzamento E.E.R. 20.03.03 - rifiuti della pulizia stradale. Definisce pertanto le modalità inderogabili con le quali l'esecutore, affidatario del contratto, dovrà eseguirlo a favore della Committente.

ART. 1 OGGETTO

1.1. Oggetto del contratto è il trattamento a recupero di rifiuti da spazzamento E.E.R. 20.03.03 - rifiuti della pulizia stradale, raccolti sul territorio comunale dei Comuni sui quali R.E.A Rosignano Energia Ambiente Spa svolge il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, per una durata di 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto.

1.2. Il quantitativo di rifiuti da spazzamento E.E.R. 20.03.03 di cui potrà essere richiesto il servizio di trattamento a recupero è stimato in circa in 950 tonnellate annue ed il conferimento massimo giornaliero è stimato in 30 tonnellate/giorno, applicando il prezzo unitario a base d'asta.

1.3 I rifiuti della pulizia stradale saranno conferiti direttamente con mezzi in disponibilità della committente oppure tramite soggetti terzi autorizzati. È, infatti, facoltà della Committente, qualora la sede dell'aggiudicatario ricada in un raggio superiore a 150 km rispetto alla sede di REA Spa, affidare il servizio di trasporto a terzi.

ART. 2 REQUISITI DELL'OPERATORE ECONOMICO

2.1. L'Operatore Economico dovrà essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge per poter gestire i servizi del presente contratto ad esecuzione frazionata e dovrà garantirne il mantenimento per tutta la fase di esecuzione, tra cui:

2.2 Ciascun impianto dovrà essere autorizzato per il trattamento a recupero di rifiuti E.E.R. 20.03.03 secondo le operazioni di cui all'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/06, R12 e/o R13;

Rea S.p.A

con Unico Socio RetiAmbiente S.p.A.
Soggetta ad attività di Direzione e
Coordinamento di RetiAmbiente S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa:

Loc. Le Morelline Due Rosignano Marittimo, 57016 (LI)
P.I. 01098200494 • Iscr. CCIAA 01098200494
Capitale Sociale € 2.520.900,00

Contatti:

T. 0586 76511 • F. 0586 765127
E-mail info@reaspa.it • PEC reaspa@pec.it
www.reaspa.it



2.3. L'Esecutore si impegna a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione dei titoli autorizzativi per il trattamento, oppure ogni evento che possa essere rilevante ai fini della validità degli stessi. L'Esecutore si impegna pertanto a trasmettere sotto la propria esclusiva responsabilità ad ogni titolo e con la massima tempestività ed urgenza a REA qualsiasi atto, documento o provvedimento che possa comportare modifica o aggiornamento o integrazione o comunque revisione delle informazioni fornite in fase di gara e inerenti il servizio. Rientrano in questa fattispecie, a titolo esemplificativo e non esaustivo, istanze o provvedimenti riguardanti modifica sostanziale e non sostanziale delle autorizzazioni o iscrizioni in essere, provvedimenti di modifica, revoca, sospensione dei titoli autorizzativi, provvedimenti di diffida, provvedimenti sanzionatori di qualsiasi natura, ivi comprese le comunicazioni di avvio del procedimento, provvedimenti di voltura dei titoli autorizzativi, provvedimenti idonei ad incidere sulla validità delle garanzie finanziarie prestate, decisioni giudiziarie destinate ad incidere sull'operatività degli impianti, modifiche relative agli impianti. La perdita dei requisiti di esecuzione potrà comportare la risoluzione del contratto, in conformità alle previsioni contrattuali, e comunque come per legge.

ART. 3 LUOGHI DI ESECUZIONE

3.1 Il servizio di trattamento deve essere effettuato presso l'impianto di cui l'esecutore legittimamente dispone e presso il quale legittimamente e professionalmente esercita la relativa attività.

3.2 L'impianto deve essere luogo idoneo e conforme alla normativa vigente, disponendo di tutte le autorizzazioni necessarie e con spazi adeguati al transito e le manovre dei mezzi a 3 assi.

ART. 4 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

4.1 La richiesta di conferimento verrà inviata settimanalmente a mezzo mail o telefonicamente e l'Operatore Economico, dovrà svolgere quanto richiesto entro le 48 ore successive alla richiesta.

4.2 Le operazioni di trattamento ammesse sono identificate, ai sensi del D.lgs. 152/06 (allegato C alla IV parte) in R12 e/o R13.

4.3 Tutte le operazioni collegate al servizio sono a totale carico dell'Esecutore che è ad ogni titolo responsabile del corretto svolgimento di tali operazioni sotto ogni profilo, anche ma non solo con riferimento alle disposizioni in materia di ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

4.4 L'uso di eventuali nuovi e sopraggiunti impianti di trattamento di proprietà o gestione dell'Esecutore in fase di esecuzione del servizio, è subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni sopra riportate e ad autorizzazione scritta da parte di REA, comunque senza variazione delle condizioni contrattuali.

4.6 L'attestazione della corretta esecuzione del servizio di trattamento è data dal rilascio al soggetto trasportatore delle copie del formulario compilate nella parte riservata al destinatario, con riferimento di data, ora di scarico, peso accettato a destino e firma del destinatario.

4.7 L'Esecutore, con la sottoscrizione del contratto, assume in sé la responsabilità ad ogni titolo piena

e incondizionata, in relazione all'esecuzione del contratto ad esecuzione frazionata. L'Esecutore tiene pertanto indenne e manlevata REA da ogni onere o responsabilità a qualsiasi titolo, civile, penale o amministrativo derivante dall'esecuzione del servizio. Nell'ambito del servizio l'Esecutore svolge le proprie attività in piena autonomia garantendo il pieno rispetto di tutta la normativa di settore e delle migliori tecniche disponibili, anche ma non solo con riferimento ai profili ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro, evitando in particolar modo ogni possibile pregiudizio ambientale nonché danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dell'affidatario o a terzi in relazione all'esecuzione delle attività connesse al contratto ad esecuzione frazionata, restando a proprio carico ad ogni titolo qualsivoglia eventuale onere o responsabilità connesso.

ART. 5 CONTROLLO SUL SERVIZIO

5.1 REA può monitorare, nel corso dell'esecuzione del contratto, con proprio personale incaricato le attività svolte valutando ogni elemento utile a verificare l'effettivo esatto adempimento, (tra i quali, per esempio, a titolo indicativo e non esaustivo: il rispetto delle tempistiche previste dal contratto, le modalità di esecuzione dei servizi richiesti, il rispetto delle prescrizioni di cui alla normativa di salute e sicurezza sul lavoro con particolare riferimento all'uso dei dispositivi di sicurezza individuali previsti per le attività).

5.2. REA, ad esito di tali monitoraggi, può, telefonicamente nell'immediato e successivamente a mezzo PEC e/o mail, contestare all'esecutore, gli interventi per i quali ritenga sussistente l'inadempimento o l'inesatto adempimento, e dunque, a titolo d'esempio:

- a. Interventi difformi e/o eseguiti "non a regola d'arte" in violazione delle regole di buona prassi;
- b. Mancato rispetto delle tempistiche previste;
- c. Interventi eseguiti, ma non autorizzati.

Per le casistiche contemplate al punto a) l'Esecutore deve rimuovere le conseguenze della cattiva esecuzione, conformarsi alla normativa vigente ed eseguire perfettamente le prestazioni dovute, il tutto a proprie cura e spese e senza oneri aggiuntivi per la Committente, né potendo beneficiare di proroghe dei termini.

Per il mancato rispetto dei termini, lettera b), si applicheranno le sanzioni contrattuali e di legge.

Nel caso in cui siano stati eseguiti servizi non autorizzati, punto c), gli stessi non verranno riconosciuti né remunerati all'Esecutore. Fermi comunque i suoi obblighi di legge all'intero ciclo del rifiuto.

Resta salvo in ogni caso il diritto al maggior danno per la Committente.

REA non provvede alla remunerazione di interventi effettuati in assenza di "ordine di servizio".